

Dubbi d'incostituzionalità sulla sanatoria delle imposte indirette

di Luca Mariotti

La normativa sui condoni pone problemi di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. in quanto l'art. 11 della legge n. 289/2002, **non disciplinando** le modalità di **ammissione alla sanatoria per i contribuenti che hanno presentato denunce INVIM con un imponibile pari a zero**, crea una situazione di disuguaglianza tra questi ultimi e coloro che, avendo dichiarato un incremento minimo, anche pari a un euro, sono invece ammessi al condono.

Capita, nella pratica professionale, di imbattersi sovente in lacune applicative di disposizioni normative. Ciò dipende prevalentemente dall'impostazione casistica e analitica che si vuole inevitabile per le leggi tributarie. Non è del tutto incomprensibile l'idea di chi pretende di trovare una regola per ogni caso pratico, salvo poi che, quando la realtà individua situazioni particolari e non presagite, ci si imbatte nel dilemma di come far rientrare il caso concreto in una previsione in cui esso non è contemplato.

Premessa

Il principio di «buona fede» e le altre regole di garanzia del contribuente sembrano più essere applicate dai giudici che dal loro naturale destinatario, gli Uffici tributari.

Nel caso poi di un provvedimento di sanatoria come sono le molteplici definizioni previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 questi vuoti di identificazione di talune fattispecie concrete rischiano di apparire, se possibile, ancor più iniqui. Se è vero che il «colpo di spugna» voluto dal legislatore con il testo normativo citato è il più ampio mai elaborato negli anni più recenti; se si arrivano a definire, nell'ambito di tale legge, finanche situazioni a rilevanza penale; se addirittura è consentito il pagamento ridotto di somme per le quali è in atto la procedura esecutiva, appare incomprensibile che la mancata previsione di alcune si-

tuzioni di fatto generi l'esclusione dal condono in presenza di circostanze reali non certamente gravi, ma relativamente alle quali il contribuente interessato alla sanatoria ha solo il torto di non rientrare tra le molteplici fattispecie previste.

È il caso di un paio di situazioni di fatto legate alla definizione delle imposte indirette, prevista dall'art. 11 della legge n. 289/2002. Le trattiamo in questa sede, convinti di fornire un utile contributo alla riflessione in un momento in cui la proroga al «condono», introdotta dall'art. 34 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (1), consente ancora di introdurre precisazioni interpretative indispensabili nei casi controversi.

Denunce INVIM a incremento zero

Parliamo del caso di coloro che abbiano venduto un immobile in vigenza dell'imposta e che, nella relativa denuncia, presumibilmente per il fatto di aver sostenuto delle spese relative al cespite ceduto, hanno esposto un incremento zero. La lettura che di tali fattispecie viene data dalla legge e dalla prassi certamente non ha precedenti. Se si conside-

Luca Mariotti - Dottore commercialista in Firenze

Nota:

(1) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in «Gli Speciali - Manovra finanziaria 2004» del *Corriere Tributario On-line* (www.ipsoa.it) e in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

ra ad esempio il condono anteriore, si nota immediatamente come la legge 30 dicembre 1991, n. 413, per non discriminare tra chi aveva dichiarato un incremento zero e chi aveva esposto invece una differenza positiva ancorché minima, all'art. 53 (2) prevedeva che, in assenza di un imponibile nella denuncia, l'imposta da condono doveva essere commisurata a un minimo pari al 25% del valore finale. In questo modo si ammettevano al condono anche quei contribuenti che avevano dichiarato incrementi nulli, pur svolgendo regolarmente gli adempimenti previsti. La legge n. 289/2002, pur riproponendo alla lettera le disposizioni della precedente legge n. 413/1991, compresa la percentuale del 25%, non riporta l'ultimo capoverso citato, ovvero il meccanismo di determinazione di un incremento minimo.

Questa assenza, che può ragionevolmente ritenersi non intenzionale (perché ammettere al condono chi dichiara un incremento di un euro o addirittura chi ha omesso la dichiarazione e non ammettere chi presenta una denuncia a zero?), è stata oggetto dell'interpretazione ufficiale dell'Agenzia con la risoluzione 26 marzo 2003, n. 74/E (3).

Essa enuncia un ragionamento basato sulla lettera della norma e sulle conseguenze numeriche della stessa. La logica è chiara ed elementare: se il condono si perfeziona aumentando l'incremento di valore dichiarato del 25%, è incontestabile che il 25% di zero sia ancora zero. Perciò, non ammettendosi una definizione gratis, la conseguenza è quella di escludere dalla sanatoria dell'art. 11 della legge n. 289/2002 le denunce INVIM che non evidenziano incremento di valore.

Occorre allora fare uno sforzo interpretativo per analizzare la norma citata con particolare riferimento al fatto che essa, pur riproponendo quasi integralmente il contenuto dell'art. 53 della legge n. 413/1991, omette di indicare un importo minimo a fini INVIM.

Due possibilità di lettura

Due possono essere le letture con due diversi ordi-

ni di conseguenze. Quanto alle possibilità, abbiamo:

1. si è trattato di una semplice omissione e pertanto la norma del 2002 può ben essere interpretata con riferimento a quella del 1991, ammettendo tutti i contribuenti INVIM al condono, ma con un mi-

nimo incremento da dichiarare pari al 25% del valore finale;

2. oppure, il legislatore del 2002 ha deliberatamente voluto escludere i contribuenti INVIM che avessero dichiarato incremento zero dal condono.

Gli effetti di tale doppia possibilità di lettura sono rispettivamente:

1. nel primo caso sarà errata l'interpretazione fornita dall'Agenzia con la risoluzione n. 74/E del 2003;

2. nel secondo caso occorre

chiedersi se questa discriminazione tra contribuenti sia legittima, anche sotto il profilo dei principi del nostro ordinamento costituzionale.

Improbabilità di un intervento legislativo

Quanto alla possibilità di un intervento intenzionale del legislatore, essa è da escludere. Nei lavori preparatori della legge n. 289/2002 troviamo gli obiettivi e le finalità dei condoni previsti agli artt. 7-17. Il Sen. D'Amico (opposizione) il 19 dicembre 2002 osserva che «l'emendamento che ci apprestiamo a votare (l'introduzione delle sanatorie suddette) prevede espressamente che questo condono si applichi a tutti i contribuenti» e più avanti «il condono è generalizzato». Il Sen. Salerno (maggioranza) lo stesso giorno afferma che «il condono non è destinato agli evasori totali, ma a chi tira la carretta ... a chi si vede rinviato a giudizio per un errore nella valutazione del magazzino

L'Agenzia delle entrate ha affermato che, se il condono si perfeziona aumentando l'incremento di valore dichiarato del 25%, è incontestabile che il 25% di zero sia ancora zero: quindi sono esclusi dalla sanatoria delle imposte indirette le denunce INVIM che non evidenziano incremento di valore.

Note:

(2) Letteralmente, «il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per cento senza applicazione di sovrattasse e pene pecuniarie. L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque, essere inferiore al 25 per cento del valore finale dichiarato».

(3) In *Corriere Tributario On-line* (www.ipsoa.it) e in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

o in un ammortamento». Ancora: Turci (opposizione): «gli effetti di questo condono sono veramente devastanti; si tratta di un vero e proprio lavacro purificatore del quale potranno usufruire non solo piccoli evasori o contribuenti timorosi delle complicazioni del fisco, ma soprattutto grandi evasori...» (4).

Dal dibattito (non dalla relazione di accompagnamento alla Finanziaria 2003, giacché i condoni vennero introdotti per emendamento al testo iniziale) emerge dunque, da ambo le parti dello schieramento politico, la certezza della universalità e della completezza dei condoni. Si nota altresì che vi è una impostazione «possibilista» nei confronti dei piccoli contribuenti che potrebbero essere stati introdotti in errore dalla difficoltà della normativa.

Denuncia INVIM a zero

È mai possibile allora che dal condono «generalizzato», dal «lavacro purificatore» di tutti i peccati fiscali vengano esclusi coloro che hanno presentato una denuncia INVIM a zero?

Certo vi sono delle esclusioni ai condoni. Ma sono limitatissime e per casi gravi o di pericolo (5). Addirittura nello stesso art. 11, all'ultimo comma, si prevede che gli atti per i quali si sia omessa la registrazione o la presentazione della denuncia possano essere sanati senza sanzioni col pagamento della sola imposta. È mai possibile che il legislatore volesse ammettere al condono chi non presenta la dichiarazione ed escludere coloro i quali hanno regolarmente effettuato gli adempimenti previsti dichiarando però un imponibile nullo?

È evidente allora che l'art. 11 presenta un vuoto normativo relativamente alla posizione di questi ultimi contribuenti. Vuoto che non può essere causa di esclusione dalla sanatoria, ma oggetto di un'interpretazione sistematica.

In essa un ruolo importante potrebbe essere svolto dal riferimento alla norma (art. 53) omologa del condono precedente. In questa accezione, dunque, la conclusione sarebbe quella di consentire l'ac-

cesso al condono anche a chi parte da un imponibile zero. Se incremento di valore non c'è, allora il 25% sarà calcolato sul valore finale, come già verificatosi in vigenza della legge n. 413/1991.

Un altro utile spunto per l'interpretazione senza dubbio meno tecnico, ma attinente alla sfera dei principi, lo si può derivare dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»). La norma citata prevede, al comma 1, che «i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede».

Quanto sia importante questa

regola nell'interpretazione delle norme ordinarie, per diretta derivazione dall'art. 53 Cost., lo dice tutta la recente giurisprudenza della Cassazione (6).

Ebbene, in questa situazione il contribuente ha regolarmente effettuato gli adempimenti richiesti all'epoca dell'atto; ha redatto la dichiarazione INVIM, però, esponendo un incremento di valore zero, magari a causa di cospicue spese di ristrutturazione sostenute prima di vendere. È mai possibile che un comportamento basato sulla buona fede da parte del contribuente (e anche su un certo «affidamento procedimentale», ad oggi non tutelato) abbia come contropartita un'interpretazione restrittiva e discriminatoria che crea obiettive differenze tra contribuenti in situazioni pressoché identiche come tra chi dichiara

L'art. 11 della legge n. 289/2002 presenta un vuoto normativo relativamente alla posizione dei contribuenti che hanno dichiarato un imponibile INVIM nullo; questa assenza può essere oggetto di un'interpretazione sistematica con riferimento al condono del 1991 e al principio di «buona fede» cui sono improntati i rapporti tra Fisco e contribuente.

Note:

(4) Per i lavori preparatori cfr. Tascabili, «Finanziaria 2003», a cura di G. Caputi, allegato al *Corr. Trib.* n. 4/2003.

(5) Per esempio, nel caso della definizione automatica degli anni pregressi, cause di esclusione sono i ricavi molto elevati - sopra 5.164.302,28 euro (10 miliardi di lire) - o procedimenti penali in corso, mentre per la definizione dell'art. 11, di cui trattiamo, nessuna esclusione è espressamente individuata, se non quelle, tecnicamente comprensibili, delle agevolazioni non spettanti o delle valutazioni catastali.

(6) In particolare si vedano Cass., Sez. trib., 6 dicembre 2002, n. 17394, in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA e 7 maggio 2003, n. 6911, in *Corr. Trib.* n. 29/2003, pag. 2403, con commento di B. Ianniello, nonché Cass., SS.UU., 25 ottobre 2002, n. 15063, *ivi* n. 1/2003, pag. 51, con commento di M. Logozzo.

un incremento minimo (anche un euro, teoricamente) che viene ammesso al condono, e chi invece dichiara un incremento nullo, escluso da ogni forma di definizione?

Dubbi di legittimità costituzionale

E merita riflettere sulle conseguenze in materia di illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 289/2002, nella parte in cui non contempla le modalità di definizione per i contribuenti che hanno presentato denunce INVIM con imponibile zero, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

Come detto, qualora non si ritenga di aderire ad un'interpretazione sistematica dell'art. 11, la conclusione sarebbe quella, esplicitata dall'Amministrazione nella risoluzione n. 74/E del 2003, di non consentire la definizione delle denunce INVIM a zero.

Ciò pare determinare, tuttavia, una evidente situazione di disuguaglianza tra i contribuenti. Si avrebbe che chi ha dichiarato un incremento di un euro sarebbe ammesso alla definizione e chi ha dichiarato zero no. Vi sarebbe, altresì, il caso di chi ha ommesso la dichiarazione (ultimo comma dell'art. 11) che viene ammesso al condono e, ugualmente, chi ha dichiarato, ma ha esposto un imponibile zero, no. Avremmo, ancora, disuguaglianza fra chi ha potuto accedere a una sanatoria identica in tempi diversi (in vigenza della legge n. 413/1991, che, come detto più volte, prevedeva la possibilità di definizione in situazioni analoghe) e chi vuol aderire alla definizione della legge n. 289/2002.

È vero che il legislatore, nella propria discrezionalità, può fare le scelte che ritiene migliori e più opportune. Ma le disuguaglianze che eventualmente si creano devono avere almeno il requisito della ragionevolezza.

In questo contesto si ha piuttosto la sensazione che si tratti di una mera dimenticanza la quale, ove non possa essere colmata in via interpretativa, pare creare situazioni palesemente irragionevoli di discriminazione tra contribuenti. Per questa via, allora, constatare una violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sarebbe agevole.

In tema di imposte indirette, se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo convenuto nel contratto, si applica la sanzione amministrativa dal 200 al 400% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

Si è poi veramente certi che non pagando alcuna imposta (ovvero il 25% di zero) non si potrebbe, in realtà, perfezionare il «condono»? Se ciò fosse possibile, infatti, l'interpretazione letterale dell'art. 11 sarebbe compatibile con l'accesso alla definizione.

Un'autorevole linea di pensiero che parte da Berliri (7) e arriva sino a Falsitta (8) afferma, proprio in applicazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva, che una collettività si dota di un ordinamento giuridico che stabilisce un corretto riparto del carico tributario tra i propri membri. Un condono è, allora, tanto meno distante dai principi quanto più rispetta tali criteri di suddivisione (9). Ma quale miglior regola di rigore riguardo verso tali schemi di distribuzione che quello di lasciare inalterata l'incidenza del carico fiscale? Ovvero se chi ha pagato zero dichiarando un incremento nullo paga ancora zero per definire l'atto, è tale criterio di per sé opinabile? Riteniamo di no. Non mancano nella ricca storia dei «condoni» nazionali precedenti di definizioni concesse a semplice richiesta (10). Nulla di nuovo e di aprioristicamente errato, dunque, se anche in questo caso si potesse aderire alla sanatoria presentando l'istanza e (non) versando il 25% del valore di partenza (zero).

Occultamento di corrispettivo

Un altro spunto di riflessione, sempre in tema di definizione di imposte indirette, riguarda invece l'ipotesi di occultamento di corrispettivo (art. 72 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). La norma prevede che se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo convenuto nel contratto, si applica la sanzione amministrativa dal 200 al 400% della

Note:

(7) L.V. Berliri, *La giusta imposta*, Roma, 1945, pag. 456 con prefazione di Luigi Einaudi.

(8) G. Falsitta, «I condoni fiscali tra rottura di regole costituzionali e violazioni comunitarie», in *Il fisco*, 2003, pag. 1-794.

(9) G. Falsitta, *op. loc. cit.*, par. 7.

(10) Si ricordi, ad esempio, l'art. 62-bis della legge n. 413/1991, concernente la sanatoria dei ritardati pagamenti.

differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

Il riferimento, in tema di condono, è ancora l'art. 11 della legge n. 289/2002, comma 1. Esso, come già ampiamente esposto, consente di definire «i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione ... ad istanza dei contribuenti ... con l'aumento del 25 per cento a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge». L'art. 53 della legge n. 413/1991, al comma 2, prevedeva, per gli atti formati o registrati entro una certa data e relativamente ai quali non fossero stati notificati accertamenti (in pratica le stesse identiche condizioni di operatività dell'art. 11, comma 1, della legge n. 289/2002) che il contribuente potesse chiedere che l'imposta fosse liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25% senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.

Prima si definiva l'imposta, dunque. Oggi il valore.

Il problema si genera, allora, in riferimento al termine «valore». Ovvero, se il legislatore ha voluto intendere con tale vocabolo la base imponibile, per coerenza della normativa e per i precedenti appena visti, tutte le circostanze potenzialmente oggetto di accertamento, sia per valutazione, sia per difformità tra base imponibile dichiarata e somme in concreto scambiate (il corrispettivo occultato, appunto) sarebbero da ritenere sanabili. Ma in questo caso il testo della legge si distanzia dalla linea di lettura appena tracciata. Si parla infatti, come visto, di valori o incrementi di valore «assoggettabili a procedimento di valutazione». Immediate le conseguenze in ambito di interpretazione ufficiale: l'Agenzia delle entrate, nella circolare 21 febbraio 2003, n. 12/E (11), ha ritenuto così condonabili, con riferimento all'imposta di registro, solo le violazioni previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 131/1986, che espressamente parla di «rettifica di valore».

L'occultamento di corrispettivo risulterebbe pertanto tagliato fuori dalle possibilità di definizione previste dall'art. 11 della legge n. 289/2002. Almeno dal comma 1 dell'articolo citato, ovvero dalla sanatoria ad istanza del contribuente, con il pagamento di un importo aggiuntivo ragguagliato al 25% della base imponibile originaria.

L'occultamento di corrispettivo non rientra tra le ipotesi di definizione previste dalla legge sui condoni o, almeno, alla sanatoria ad istanza del contribuente, con il pagamento di un importo aggiuntivo ragguagliato al 25% della base imponibile originaria.

Rimarrebbe da analizzare la concreta fattibilità, caso per caso, della procedura prevista dal comma 4 dell'art. 11, ovvero della possibilità di provvedere al pagamento dei tributi e all'adempiimento delle formalità omesse, senza aggravio di interessi e sanzioni.

Pensiamo però ai molteplici problemi pratici. Quale atto portare alla registrazione? Forse il preliminare che contiene il corrispettivo reale (maggiore

del dichiarato). Ma si sa bene che tra atto preliminare e definitivo è quest'ultimo che prevale, per cui rimarrebbero difficoltà di non poco conto. Circa la forma degli atti, nuovi problemi, poiché sovente si tratta di smentire il contenuto di atti pubblici, tra l'altro formati *ab substantiam*. Circa i soggetti, ulteriori difficoltà. Può avvenire infatti che chi desideri regolarizzare non sia il soggetto che paga l'imposta contestualmente al contratto e non voglia, legittimamente, versare il differenziale di tributi che la sanatoria comporterebbe.

Si nota, cioè, come in un condono modellato sul precedente la incomprensibile (se non pensando anche qui a una dimenticanza) modifica della norma di riferimento (ovvero il comma 1 dell'art. 11 della legge n. 289/2002, in cui risulta quasi totalmente trasfuso il comma 2 dell'art. 53 della legge n. 413/1991) generi da un lato una preclusione alla sanatoria, dall'altro una diversa e anomala collocazione dell'occultamento di corrispettivo, e come l'una e l'altro appaiano irragionevoli e capziosi.

Valgono a nostro avviso, anche in questo caso, tutti i dubbi legati all'applicazione dei principi (e in particolare di quelli costituzionali) già menzionati.

Nota:

(11) In *Corriere Tributario On-line* (www.ipsoa.it) e in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

Conclusioni

Le riflessioni finali devono necessariamente ricollegarsi alle premesse. Ovvero all'impressione che quando il legislatore vuol dettagliare le situazioni, quando circoscrive l'ampiezza dei termini utilizzati, quando modifica costruzioni normative già collaudate, i rischi di palesare differenze di trattamento non giustificabili e, di fatto, inique è sempre in agguato. Colpisce in questo caso il fatto che, nell'ambito di un importante provvedimento di sanatoria che si rifà quasi interamente all'ultimo grande condono, addirittura usando nella prassi amministrativa

espressioni gergali coniate all'epoca dalla dottrina (che dire del termine «tombale» ormai di utilizzo comune nei documenti ufficiali) (12), si sia voluto modificare un importante capitolo della definizione, come quello della sanatoria delle imposte indirette. Forse, come più volte osservato, si è trattato di un intervento non volontario, ma dovuto alla riscrittura, a causa delle modifiche normative intervenute nel frattempo, di alcuni periodi.

Certo che distaccarsi da una costruzione fatta da una copiosa prassi generata dalle due *tranche* del condono di cui alla legge n. 413/1991 (prima applicazione e riapertura del

1993) e dalla giurisprudenza che, nel corso dell'ultimo decennio, ha ormai chiarito molteplici fattispecie applicative, non è parsa un'operazione opportuna, a meno che non vi fossero, alla base, motivazioni reali e serie ignote a chi scrive.

I termini del «condono», però, sono ancora aperti. Se si decidesse che le norme necessitano di precisazioni o

modifiche, ebbene allora le possibilità di intervenire ci sono.

In un condono, quello del 2003, modellato sul precedente, quello del 1991, la modifica della norma di riferimento genera da un lato una preclusione alla sanatoria, dall'altro una diversa e anomala collocazione dell'occultamento di corrispettivo.

Nota:

(12) Cfr., ad esempio: circolare 15 gennaio 2003, n. 3/E, in *Corriere Tributario On-line* (www.ipsoa.it) e in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA; circolare 27 marzo 2003, n. 19/E, ivi; circolare del 25 marzo 2003, n. 18/E, in *Corr. Trib.* n. 15/2003, pag. 1233, con commento di D. Liburdi a pag. 1239.

LIBRI

I condoni fiscali 2004

Autori: Dario Deotto, David Davide, Francesco Magrini, Laura Testone

Dopo la fortunata edizione dello scorso anno, la seconda edizione del volume fornisce tutte informazioni utili per avvalersi in modo corretto delle opportunità create dall'estensione al 2002 dei condoni già previsti dalla finanziaria 2003. La nuova proroga, stabilita dalla manovra fiscale per il 2004, prevede condizioni particolari applicazione e interrelazioni con le domande di definizione già presentate: da qui l'esigenza di un **testo di taglio pratico che faccia il punto della situazione e fornisca tutte le indicazioni operative e la casistica** che ora si può presentare per chi intenda aderire per la prima volta ai condoni fiscali o completare con il 2002 le sanatorie già richieste. Concordato per anni pregressi; dichiarazione integrativa semplice; condono tombale; definizione dei ritardati o omessi versamenti; definizione agevolate delle imposte indirette; regolarizzazione delle scritture contabili; definizione degli accertamenti, degli atti di contesta-

zione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione e, per finire, la possibilità di definire il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai fini dell'applicazione del concordato preventivo: queste sono le tipologie di condono che offrono nuove opportunità ai contribuenti per mettersi in regola una volta per tutte con il fisco.

II Edizione, IPSOA 2004, € 26,00, Collana Fisco in Pratica

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**